

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 27 GENNAIO 1967

(92^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonché nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari » (1951) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1432, 1434, 1435, 1436, 1437, 1439
	1440, 1443, 1444, 1445, 1449
ALCIDI REZZA Lea	. 1433, 1434, 1436, 1437, 1438
	1440, 1443, 1445, 1448
ARNAUDI 1432, 1446, 1447
CASSANO 1434 1435, 1436, 1437, 1438
	1440, 1442, 1443, 1446, 1447
DONATI 1436, 1443
FORTUNATI	1432, 1433, 1434, 1436, 1437, 1438, 1439
	1441, 1442, 1443, 1445, 1447, 1448, 1449
GIARDINA, relatore	. 1433, 1435, 1438, 1440, 1441
	1442, 1443, 1444, 1445, 1448
GUI, Ministro della pubblica istruzione	. 1432
	1433, 1434, 1436, 1437, 1438, 1439
	1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1448
MONALDI 1433, 1434, 1435, 1442, 1446

PIOVANO Pag 1434
STIRATI 1446, 1449
TRIMARCHI 1434

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Alcidi Rezza Lea, Arnaudi, Baldini, Bellisario Cassano, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Monaldi, Piovano, Romagnoli Caretoni Tullia, Romano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bufalini e Trimarchi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Fortunati e Palumbo.

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Gui e il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Romita.

MONETTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonchè nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari » (1951)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonchè nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo alla Commissione che nella passata seduta era stato accantonato il primo comma dell'articolo 1, in attesa del parere della Commissione finanze e tesoro sull'emendamento presentato dai senatori Piovano ed altri. È stato approvato il primo periodo del secondo comma sino alle parole « 31 dicembre 1965 », nel testo trasmesso dalla Camera. È rimasto in sospeso l'esame della seconda parte, sul raddoppiamento delle cattedre di ruolo e di quelle relative ad insegnamenti clinici.

FORTUNATI. Sul raddoppiamento delle cattedre di ruolo relative ad insegnamenti clinici e sulla disciplina dell'assegnazione dei letti per le cliniche generali, eravamo rimasti d'accordo che avremmo presentato un ordine del giorno per la modifica del regolamento base. Per quanto concerne il numero degli studenti da determinare come parametro per il raddoppiamento delle altre cattedre, si era detto di introdurre un criterio in base al quale, rimanendo fermo il numero di 250, il Ministro avesse la possibilità di disporre il raddoppiamento, per comprovate esigenze didattiche e scientifiche, anche per insegnamenti con un numero di studenti inferiore a 250.

L'onorevole Romita ha accertato nel frattempo che, in virtù delle disposizioni vigenti, una volta fissato come parametro il numero di 250 studenti, non sarebbe consen-

tita al Ministro, se non c'è una norma specifica, una ulteriore modifica.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Per quanto concerne il raddoppiamento delle cattedre di ruolo relative agli insegnamenti clinici, sono d'accordo sull'ordine del giorno: se verrà presentato lo accetterò. Circa la questione dell'eventuale raddoppio delle cattedre con un numero di studenti anche inferiore a 250, l'onorevole Romita mi ha riferito di avere accertato che il Ministro non può certamente, di sua autorità, disporre il raddoppiamento se non esiste una norma di legge; ha sempre la possibilità peraltro di raddoppiare la cattedra se la Facoltà interessata lo richiede. Su questo non c'è dubbio; e abbiamo già dei casi di cattedre raddoppiate, anche con un numero di studenti inferiore a 250, e quindi non occorre alcuna norma.

FORTUNATI. Credo che sia meglio abbondare per evitare dubbi; ho discusso recentemente con gli organi di controllo al riguardo, e le perplessità sono enormi.

ARNAUDI. Trattandosi di una materia che è stata variamente interpretata, anche perchè le circostanze, gli aspetti e gli interessi possono essere differenti, e poichè mi sembra, peraltro, che il signor Ministro non ponga una preclusione preconcepita, sarebbe utile introdurre una norma che autorizzasse il Ministro a consentire il raddoppiamento, anche con un numero di studenti inferiore a 250.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Vorrei che gli onorevoli senatori mi seguissero in questo ragionamento.

Il presente tema è stato già dibattuto in sede di Commissione pubblica istruzione alla Camera dei deputati, dove si era prospettata un'altra tesi, cioè del raddoppiamento automatico delle cattedre con un numero di studenti superiore a 250, che è analoga a quella che, con maggiore senno, ha proposto il senatore Fortunati per un numero di studenti superiore a 500.

In quella occasione ho fatto presente che non si sarebbe potuta introdurre una norma di raddoppiamento automatico perchè questa avrebbe comportato l'assegnazione di sei, otto cattedre per alcuni corsi di economia e commercio e, quindi, l'esaurimento della disponibilità di posti. Ho assunto però l'impegno di predisporre un apposito disegno di legge con il quale risolvere tutto il problema dell'automatismo del raddoppiamento delle cattedre. Anche la questione qui sollevata potrebbe essere rinviata in quella sede.

F O R T U N A T I . Io però non intendo parlare di raddoppio automatico, ma su richiesta...

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Ma questo non è necessario: è pacifico.

F O R T U N A T I . È opinabile!

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Il Ministro può disporre il raddoppiamento anche se manca la richiesta delle Facoltà, quando si verificano delle situazioni particolari: nel caso, per esempio, in cui il numero degli studenti sia eccessivo. Ma non vi è dubbio, ripeto, che a richiesta delle Facoltà interessate il Ministro ha sempre la possibilità di raddoppiare, se c'è disponibilità di posti.

Prego di non insistere, quindi, non per una vuota questione di puntiglio, ma perchè mi sembra che l'inserimento di una norma al riguardo sia superflua e complicherebbe peraltro, l'assolvimento dell'impegno, assunto dinanzi alla VIII Commissione della Camera, di studiare il problema e di risolverlo con un apposito disegno di legge.

G I A R D I N A , *relatore.* Faccio presente che da 500 studenti siamo arrivati a 250; non è escluso che successivamente si possa andare al di sotto dei 250.

F O R T U N A T I . Ricordo purtroppo le discussioni che ci sono state a Bologna quando si è raddoppiata la cattedra di let-

teratura italiana. Era venuto anche il povero Flora e la questione è andata avanti per due anni, perchè non esisteva nel testo unico una norma che consentisse quel raddoppio; sono stati richiamati precedenti di fatto di altre Università per uscire dall'*impasse*.

Ora, data questa situazione e conoscendo la vicenda dei gabinetti ministeriali, non vorrei che domani un altro Ministro della pubblica istruzione, prescindendo dalla richiesta delle Facoltà, sollevasse una preclusione giuridico-formale perchè manca una norma specifica al riguardo.

Signor Ministro, per concludere, senza pregiudicare l'impegno da lei assunto, io credo che una norma anche di carattere generale servirebbe ad eliminare una situazione che da adito a diverse interpretazioni.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Conosco dei casi in cui è stato chiesto e concesso il raddoppiamento di cattedre per esigenze speciali. Il problema, comunque, non può sorgere per il contingente del 30 per cento, perchè questo è destinato a cattedre che il Ministro può assegnare, di sua iniziativa, indipendentemente dalla richiesta delle Facoltà.

Potrebbe sorgere per l'altro contingente, che però è costituito da cattedre che si possono assegnare sempre in relazione alle situazioni più varie, una delle quali, per esempio, può anche essere quella delle comprovate esigenze di carattere didattico e scientifico. Non c'è quindi alcun dubbio che il Ministro possa raddoppiare, tanto vero che lo ha fatto anche se non c'erano i 250 o 500 studenti.

Ecco perchè ritengo superflua una norma specifica al riguardo; essa peraltro — ripeto — mi metterebbe a disagio nei confronti della Commissione della Camera dinanzi alla quale ho preso l'impegno di considerare globalmente questo problema.

M O N A L D I . Ritengo che la questione la si dovrebbe considerare ormai risolta.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Non ho capito bene, signor Ministro, che cosa do-

vrebbe preordinare il disegno di legge per il quale lei ha assunto l'impegno.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Ho detto alla Camera dei deputati che non mi sentivo di accettare il raddoppiamento automatico, ma che m'impegnavo a presentare, previo adeguato studio dell'argomento, un disegno di legge per una sistematica disciplina della materia. Verrei meno all'impegno assunto in quella sede se risolveressi ora, sia pure parzialmente, questo problema. Siccome, d'altra parte, la norma in questione è superflua e il problema può essere, invece, considerato globalmente, io vi pregherei di non insistere e di darmi la possibilità di studiarla con tutti gli altri aspetti del raddoppio.

C A S S A N O . A seguito di queste assicurazioni e dopo i chiarimenti sulla posizione assunta dal Ministro nei riguardi dell'altro ramo del Parlamento, mi sembra che si potrebbe considerare chiuso l'argomento.

P I O V A N O . Mi permetto di fare presente all'onorevole Ministro che, pur tenendo conto della serietà, dell'importanza dell'impegno da lui assunto con l'altro ramo del Parlamento, non si può d'altra parte non considerare che questo disegno di legge detta delle norme così minute in materia di nuove cattedre, che non parlare di questa questione dei raddoppi finisce per costituire una lacuna.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Se ne parla per quello che è necessario, cioè per le cattedre con più di 250 studenti.

P I O V A N O . Tenuto conto però dell'importanza, dell'urgenza che ha il raddoppio in certe Facoltà, mi sembra che si dovrebbe studiare il modo di affrontare la questione in questo disegno di legge.

M O N A L D I . Sono tanti, i problemi che investono la questione del raddoppio.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Li stiamo studiando, per dare una

disciplina sistematica al raddoppio, senza rinunciare a ciò che è assodato.

P I O V A N O . L'onorevole Ministro può assumere un impegno, sia pure generico, per una scadenza entro la quale pensa di poter presentare il disegno di legge che ha preannunciato? (*Commenti dal centro*).

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Farò del mio meglio per presentarlo al più presto.

P I O V A N O . (*Rivolto ai settori del centro*). Anche noi dobbiamo rispondere ad una certa parte del mondo universitario!

A L C I D I R E Z Z A L E A . L'onorevole Ministro conosce la situazione della Facoltà scientifiche sperimentali.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. A questo punto, comunque, vi pregherei di non insistere.

T R I M A R C H I . Non insistiamo sul nostro emendamento, riservandoci di formulare un ordine del giorno.

F O R T U N A T I . Neppure noi insistiamo, dopo aver sentito le dichiarazioni del Ministro.

C A S S A N O . Io ho ritirato l'emendamento e mi riservo di presentare sull'argomento un ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti la seconda parte del secondo comma, nel testo trasmessoci dalla Camera.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'intero secondo comma con le modifiche già approvate.

(*È approvato*).

Ritorniamo ora al primo comma che, come i colleghi ricordano, decidemmo nella precedente seduta di accantonare in attesa del parere della Commissione finanze e tesoro sull'emendamento proposto dai senatori Piovano ed altri, tendente ad elevare

i nuovi posti di professore universitario di ruolo da 1.100 a 1.700. Per maggiore chiarezza do nuovamente lettura del comma nel testo pervenutoci dalla Camera:

« Nel periodo dall'anno accademico 1966-67 al 1970-71, sono gradualmente istituiti 1.100 nuovi posti di professore universitario di ruolo, così distribuiti in ciascun anno:

150	nell'anno accademico	1966-67
150	»	» 1967-68
240	»	» 1968-69
270	»	» 1969-70
290	»	» 1970-71 ».

Il parere della 5^a Commissione è così formulato:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato l'emendamento sostitutivo proposto all'articolo 1 del disegno di legge n. 1951, per cui i nuovi posti di professore universitario di ruolo verrebbero elevati dai 1100, previsti dal testo trasmesso dalla Camera dei deputati a 1700, esprime su di esso avviso contrario poichè verrebbe introdotto un maggior onere senza che, al contempo, sia data indicazione dei mezzi finanziari per farvi fronte, in ossequio al disposto del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione ».

Se gli onorevoli proponenti non insistono sul loro emendamento, metto ai voti il primo comma nel testo della Camera.

(È approvato).

Passiamo ora al terzo comma dell'articolo 1, del quale do lettura:

« Il 10 per cento dei nuovi posti, che risulteranno disponibili dopo le detrazioni di cui al comma precedente, sono riservati per l'assegnazione alle Facoltà che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline, che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni ».

A tale comma sono stati proposti tre emendamenti.

Il primo, dei senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi, tende a sostituire le parole « Facoltà che richiedano... » e le successive, con le altre « Facoltà che deliberino di ricoprire con posto di ruolo insegna-

menti impartiti per l'incarico da almeno nove anni e che siano stati retribuiti per almeno nove anni anche non consecutivi ».

Il secondo, dei senatori Fortunati, Romano e Piovano, tende a sostituire le parole: « alle Facoltà » con le seguenti: « alle Facoltà e Scuole ».

Il terzo, del senatore Cassano, tende a sostituire le parole « per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni », con le altre « per quegli insegnamenti obbligatori che siano impartiti per incarico da almeno nove anni ».

M O N A L D I. Prima dell'illustrazione degli emendamenti vorrei avanzare una preghiera. Due degli emendamenti suddetti riguardano i professori incaricati: quello dei senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi, in particolare, gli insegnamenti retribuiti; e quello del senatore Cassano gli insegnamenti obbligatori.

Ora, tale materia viene trattata dall'articolo 5, per cui sarebbe quanto mai opportuno trasferire gli emendamenti suddetti in quella sede.

G I A R D I N A, *relatore*. L'articolo in esame riguarda l'assegnazione in generale dei posti di ruolo, mentre le norme particolari concernenti i posti da assegnare a insegnamenti impartiti, a certe condizioni, per incarico, sono contenute appunto nell'articolo 5, al quale del resto la senatrice Alcidi Rezza ha presentato un emendamento analogo a quello proposto all'articolo ora in discussione. Si potrebbe quindi accogliere senza alcun pregiudizio la proposta del collega Monaldi.

P R E S I D E N T E. Sarebbe bene che i proponenti illustrassero gli emendamenti.

C A S S A N O. Il mio emendamento non ha praticamente bisogno di illustrazione, essendo il suo intendimento abbastanza chiaro, e cioè quello di impedire che questi posti di ruolo, tutt'altro che numerosi, vadano dispersi attraverso una distribuzione tra discipline non essenziali per i corsi di

laurea; il che, oltre che una perdita, rappresenterebbe un danno in quanto appesantirebbe i corsi stessi. È bene quindi lasciar cadere degli insegnamenti che non incidono in modo essenziale sulla formazione degli studenti.

F O R T U N A T I . L'emendamento da noi proposto è invece puramente formale, come i colleghi avranno potuto constatare.

Circa gli altri emendamenti proposti al comma, vorrei far osservare che noi oggi ci troviamo, in campo universitario, di fronte a due ordini di Facoltà.

In un primo gruppo la decisione sull'insegnamento è adottata in base al famoso decreto De Vecchi sugli insegnamenti obbligatori e complementari; mentre negli ordinamenti delle Facoltà più moderne gli insegnamenti obbligatori sono distinti in insegnamenti comuni sul piano nazionale e comuni sul piano delle Facoltà, oltre agli insegnamenti a scelta tra quelli designati dalle Facoltà stesse.

Occorrerà dunque, in questa sede, adottare una terminologia che non dia luogo ad equivoci; ed a me pare che la più idonea sia quella contenuta nel testo governativo, che parla semplicemente di incarichi. Quando arriveremo all'articolo 5 i colleghi diranno se quella riserva di posti dovrà o meno riguardare ogni tipo di incarico; ed in questo caso si dovrà tener conto della situazione giuridica e di fatto della Facoltà di ingegneria, diversa da ogni altra Facoltà.

D O N A T I . La terminologia è uguale per entrambi i tipi.

F O R T U N A T I . Leggendo il testo del decreto si vede come la terminologia sia diversa: si parla di insegnamenti obbligatori comuni sul piano nazionale ed obbligatori sul piano delle facoltà. Ciò che è obbligatorio a Torino può non esserlo a Bologna.

C A S S A N O . Si potrebbe allora parlare di « insegnamenti a qualsiasi titolo obbligatori ».

F O R T U N A T I . Possono essere obbligatori anche se scelti dagli studenti; quindi bisogna stare attenti a quello che si dice.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* La questione può essere affrontata opportunamente in sede di articolo 5; pertanto, nel comma in esame, dopo le parole: « sono riservati », occorre precisare: « ai sensi del successivo articolo 5 ». In quella sede decideremo poi sul da farsi.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Accetto tale soluzione.

C A S S A N O . Sono anch'io d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro e tendente ad aggiungere, dopo le parole: « sono riservati », le altre: « ai sensi del successivo articolo 5 ».

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento proposto di senatori Fortunati, Romano e Piovano, tendente a sostituire le parole: « alle Facoltà » con le altre: « alle Facoltà e Scuole ».

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma quale risulta con le modifiche testè approvate.

(È approvato).

Do ora lettura del quarto comma:

« I posti di professore di ruolo riservati alle esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965, nonchè quelli riservati alle Facoltà che richiedano i concorsi per le discipline impartite per incarico da almeno nove anni, qualora non siano utilizzati entro il 31 dicembre 1971 per le finalità cui sono destinati, vanno assegnati alle Facoltà, con le modalità di cui al comma successivo ».

I senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi propongono di sostituire le parole: « le discipline impartite per incarico da almeno nove anni », con le altre: « gli insegnamenti impartiti per incarico da almeno nove anni e retribuiti per almeno nove anni anche non consecutivi ». I senatori Fortunati, Romano e Piovano ripropongono, come per il

terzo comma, la sostituzione delle parole: « alle Facoltà » con le altre: « alle Facoltà e scuole ».

A L C I D I R E Z Z A L E A . Anche di questo emendamento si tratterà in sede di articolo 5. Accantoniamolo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento Fortunati.

(È approvato).

Metto ai voti il quarto comma nel testo emendato.

(È approvato).

Passiamo ora al quinto comma, di cui do lettura:

« La ripartizione dei posti non riservati al raddoppiamento tra le Facoltà delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in conformità delle norme vigenti. Le richieste delle singole Facoltà e Scuole devono essere corredate dei pareri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione ».

A questo comma è stato presentato, dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi un emendamento tendente ad aggiungere, dopo la parola: « Istituti », l'altra: « statali ».

È stato inoltre presentato, dal senatore Fortunati, un emendamento tendente a sostituire il primo periodo del comma con il seguente:

« La ripartizione dei posti non riservati al raddoppiamento è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, ed è effettuata tra le Facoltà e Scuole, con riferimento ai singoli corsi di laurea e diploma, in conformità delle norme vigenti ».

F O R T U N A T I . L'emendamento è sempre in relazione a quanto ho detto prima: la ripartizione dei posti, ferme rima-

nendo le modalità, viene fatta tra Facoltà e Scuole con riferimento ai singoli corsi di laurea e diploma. Questa è una norma di carattere generale qualunque sarà l'iter della riforma in cui sono previsti corsi di diploma. D'altra parte, in molte delle norme precedenti è stata adoperata questa espressione, che è una espressione di carattere generale. È, a mio avviso, solo una questione di forma.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Ci sono già in materia norme precise: perchè aggiungerne altre?

F O R T U N A T I . Successivamente, dopo il famoso piano triennale, ci sono stati piani biennali e annuali: sono state adoperate, così, dizioni diverse. Quando abbiamo affrontato il piano triennale è stata adottata la dizione da me proposta, aggiungendo il rapporto tra studenti e numero dei professori. Io, dunque, ho ripreso solo la questione della destinazione. Ritengo che, per esempio, nelle Facoltà di scienze, la prima assegnazione debba essere fatta ai corsi di laurea. Altrimenti, a seconda del rapporto numerico che di volta in volta vige in una Facoltà, nel corpo dei professori, le assegnazioni alle singole discipline possono essere arbitrarie.

C A S S A N O . Questi sarebbero professori di corso di laurea, non di Facoltà!

F O R T U N A T I . Dobbiamo fare riferimento a Facoltà con più corsi di laurea e di diploma!

C A S S A N O . Mi rendo perfettamente conto delle giuste ragioni che lei porta, ma questo è un criterio parziale che non si può introdurre come un motivo unico e fondamentale.

F O R T U N A T I . Ma non è posto come criterio unico e fondamentale. Infatti il mio testo dice semplicemente che la ripartizione dei posti non riservati al raddoppiamento è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Mini-

stro della pubblica istruzione, ed è effettuata tra le Facoltà e Scuole, con riferimento ai singoli corsi di laurea e diploma, in conformità delle norme vigenti. Le norme vigenti daranno, eventualmente, gli altri criteri.

CASSANO. Io direi: « anche con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma ».

FORTUNATI. Se vuole aggiungere: « anche », non mi oppongo. Il mio non era un criterio limitativo delle norme vigenti.

GIARDINA, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Lea Alcidi Rezza-Trimarchi, debbo dire che il silenzio sull'aggettivo « statale » è ovvio, perchè le Università di lingue, di qualunque tipo esse siano, non possono avere altro che posti statali di ruolo. Quindi l'aggettivo « statale » non solo è superfluo, ma volerlo inserire potrebbe far sorgere degli equivoci.

ALCIDI REZZA LEA. Non insistiamo sull'emendamento. Accettiamo il chiarimento.

GIARDINA, *relatore*. Per quanto riguarda poi l'emendamento presentato dal senatore Fortunati, debbo dire che a mio avviso il pericolo da lui lamentato non esiste. Se leggiamo attentamente il quinto comma, infatti, appare evidente che sono le Facoltà a fare le richieste di posti e sulla base di queste richieste il Presidente della Repubblica emetterà un decreto.

FORTUNATI. Su questo punto siamo d'accordo. Negli ultimi anni, però, oltre ai singoli corsi di laurea e di diploma, si è parlato anche di gruppi di discipline tenuto conto anche del rapporto fra il numero dei professori e quello degli studenti. Poi sono stati formulati altri criteri, che non prevedono tali gruppi di discipline. Quali sono, dunque, le norme vigenti in materia?

Certo, a seconda della situazione, può essere necessario assumere certi parametri

piuttosto che altri. A me sembra ovvio peraltro che il parametro di fondo, cioè il parametro della destinazione ai corsi di laurea e di diploma, debba rimanere immutato.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Anzitutto desidero confermare quanto ha detto il relatore in merito all'emendamento dei senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi. Non c'è dubbio che se qui fosse aggiunto l'aggettivo « statale » e lo stesso non fosse aggiunto altrove, potrebbe sorgere una infinità di equivoci.

Per quanto riguarda, invece, la questione sollevata dal senatore Fortunati, il quale nel suo emendamento ha introdotto, rispetto al testo della Camera dei deputati, alcune varianti (ha saltato l'inciso: « esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge »).

FORTUNATI. Non è stata una omissione volontaria: mi è sfuggito nel formulare l'emendamento.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Allora per questo punto non sorge problema.

Il senatore Fortunati ha aggiunto: « ed è effettuata tra le Facoltà e Scuole, con riferimento ai singoli corsi di laurea e diploma, in conformità delle norme vigenti ».

Nel testo originario presentato dal Governo era detto: « ... su proposta del Ministro della pubblica istruzione, per gruppi di materia, sulla base delle richieste delle singole Facoltà e Scuole, corredate del parere del Senato accademico. La ripartizione è effettuata numericamente con speciale riferimento ai singoli corsi di laurea o di diploma, tenendo conto dei posti di ruolo già esistenti rispetto al numero degli insegnamenti, nonchè alla consistenza della popolazione scolastica ed alle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica ».

La Camera dei deputati ha discusso a lungo su questo testo ed ha concluso che era opportuno fare un riferimento indifferenziato alle norme vigenti. Inoltre ha ritenuto necessario aggiungere la norma che impegna il Ministro della pubblica istruzione a dare notizia — nella relazione annuale, di

cui all'articolo 38 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sullo stato della scuola — del rapporto esistente fra il numero dei professori di ruolo o aggregati e degli assistenti di ruolo ed il numero degli studenti iscritti presso ciascuna delle Facoltà o Scuole dello stesso tipo.

La ripartizione, dunque, avverrà « in conformità delle norme vigenti ». Ma se, oltre a questo rinvio di massima, si introduce anche un riferimento particolare ai singoli corsi di laurea e diploma, si corre il rischio che non ci si orienti più. Forse (sarebbe opportuno accertarlo) le norme vigenti fanno riferimento ai corsi di laurea e diplomi; in tal caso non ho alcuna difficoltà ad accogliere questa aggiunta che, altrimenti, sarebbe superflua.

F O R T U N A T I . Il testo di cui lei ha dato lettura è anche il testo del piano triennale. Successivamente è stata soppressa la dizione: « per gruppi di materia », e l'assegnazione dei posti poteva essere fatta ad una singola disciplina.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Si diceva al gruppo della filosofia, al gruppo delle discipline biologiche, eccetera.

F O R T U N A T I . Talora non è stato detto niente, talora è stata indicata la disciplina.

Giunti a questo punto, mi rendo conto che di volta in volta possono essere introdotti norme, parametri, non sempre uguali; però parametri di fondo devono rimanere a mio avviso (come è stato finora) i corsi di laurea e di diploma.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Vorrei osservare, senatore Fortunati, che nelle norme vigenti non c'è il riferimento ai corsi di laurea e di diploma, L'inciso di per sé si potrebbe includere. Ma (come abbiamo potuto verificare con un rapido controllo tramite gli uffici) dire « con riferimento ai singoli corsi di laurea, e di diploma », e, contemporaneamente « in conformità delle norme vigenti », può creare incertezze di interpretazione.

F O R T U N A T I . Si potrebbe dire « anche con riferimento ai corsi di laurea e diploma ».

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Nelle norme vigenti c'è solo il riferimento alle Facoltà.

F O R T U N A T I . Per me è sufficiente che ci sia il riferimento alle norme vigenti.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Studieremo una formulazione del quinto comma che tenga conto dei relativi emendamenti.

P R E S I D E N T E . Resta allora inteso che la Commissione rinvia l'esame del quinto comma e dei relativi emendamenti per un maggiore approfondimento della materia.

Passiamo al sesto comma, di cui do lettura:

« Il Ministro della pubblica istruzione, nella relazione annuale, di cui all'articolo 38 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sullo stato della scuola, darà anche notizia del rapporto esistente fra il numero dei professori di ruolo o aggregati e degli assistenti di ruolo ed il numero degli studenti iscritti presso ciascuna delle Facoltà o Scuole dello stesso tipo ».

Il senatore Fortunati ha presentato un emendamento al sesto comma, tendente ad aggiungere, alla fine, le seguenti parole: « con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma e con l'indicazione del numero degli esami obbligatoriamente previsto per i suddetti corsi ».

F O R T U N A T I . Se si ritiene che il sesto comma, così com'è formulato, possa dar luogo anche ad un riferimento ai corsi di laurea e di diploma, con una indicazione anche degli esami obbligatori (anche questo interessa, perchè il numero degli esami varia da corso a corso), io non ho alcuna difficoltà a ritirare l'emendamento.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Posso rassicurare in questo senso il senatore Fortunati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il sesto comma dell'articolo 1 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do lettura del settimo comma.

« La destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro della pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte della Facoltà interessata, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo. È data precedenza alle cattedre il cui insegnamento sia da almeno un biennio raddoppiato per incarico ».

A questo comma è stato presentato, dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi, un emendamento tendente a sostituire il comma stesso con il seguente:

« La destinazione dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta anche se non venga formulata la richiesta da parte della Facoltà o Scuola o Istituto competente, purchè ricorrano le condizioni di cui al secondo comma e siano favorevoli i pareri, richiesti dal Ministro della pubblica istruzione, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Ente interessato ».

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Sembra inopportuno rendere vincolanti i pareri considerati nel comma: l'azione del Ministro potrebbe restarne paralizzata.

G I A R D I N A , *relatore*. Basta, infatti, che uno dei pareri sia contrario per bloccare tutto!

P R E S I D E N T E . Insiste la senatrice Alcidi Rezza nel suo emendamento?

A L C I D I R E Z Z A L E A . Non insisto.

C A S S A N O . Vorrei chiedere un chiarimento. Vedo comparire di nuovo il Consiglio d'amministrazione, al quale si è fatto già riferimento in un comma precedente: ma che competenza può avere, il Consiglio d'amministrazione nell'assegnazione delle cattedre?

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. La questione riguarda il comma che è stato accantonato. Le potrò rispondere, se vuole, quando si riprenderà l'esame di quel comma.

P R E S I D E N T E . I senatori Piovano e Romano propongono di aggiungere, nel settimo comma, dopo le parole « delle Facoltà » le altre: « e della scuola ».

Metto ai voti tale emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Metto ai voti il settimo comma dell'articolo 1 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Do lettura del comma ottavo ed ultimo nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati:

« I posti di ruolo da istituirsi per l'anno accademico 1966-67 saranno disponibili dal 1° novembre 1966 ai soli fini delle determinazioni da adottarsi dalle competenti Autorità accademiche per la loro assegnazione alle singole discipline e per le modalità della relativa copertura; agli altri fini giuridici ed economici i detti posti saranno utilizzabili a partire dal 1° novembre 1967 ».

A questo comma è stato presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi un emendamento tendente a sostituire il comma stesso con il seguente:

« I posti di ruolo istituiti con la presente legge per l'anno accademico 1966-67 sono disponibili dal 1° novembre 1966 ai fini delle determinazioni da adottarsi dalle competenti autorità accademiche per la loro assegnazione alle singole discipline e per le modalità della relativa copertura, e dal 1° novembre 1967, agli altri fini giuridici ed economici ».

È stato altresì presentato, dai senatori Fortunati, Romano e Piovano, un emendamento tendente a sostituire il medesimo comma ottavo con il seguente:

« Entro trenta giorni dall'assegnazione dei posti di professore universitario di ruolo per l'anno accademico 1966-67, le competenti autorità accademiche potranno adottare le determinazioni per l'assegnazione dei posti alle singole discipline e per le modalità della relativa copertura a decorrere dal 1° novembre 1967. Tale termine può essere anticipato nei casi in cui si intendano utilizzare i risultati dei concorsi universitari, per i quali la validità della terna cessi anteriormente al 1° novembre 1967 ».

F O R T U N A T I . Ho già illustrato l'emendamento in sede di discussione generale.

Io sono d'accordo (altrimenti sorgono problemi di copertura) che ai fini generali l'assegnazione avvenga dal 1° novembre. Avevo fatto però presente al Ministro che in linea teorica potrebbe darsi che la validità di certe terne venga a cessare prima del 1° novembre 1967. Io ritengo che in questi casi, per i quali la validità della terna viene meno prima del 1° novembre 1967, si dovrebbe dire che l'efficacia dell'assegnazione del posto può aver luogo prima di quella data. Altrimenti il concorso non potrebbe essere utilizzato.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. A proposito di quest'ultimo comma debbo dire che il ritardo nell'approvazione del disegno di legge ha modificato la situazione dal quale è partito il Governo e sulla quale ha legiferato la Camera. Si pone al Ministro anzitutto il problema riguardante il termine per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre da istituirsi per l'anno accademico 1966-67.

Nell'ultimo comma è precisato che i posti di ruolo saranno disponibili ai soli fini delle determinazioni da adottarsi dalle competenti autorità accademiche per la loro assegnazione alle singole discipline e per le modalità della relativa copertura; cioè anche per i concorsi. Però adesso non si può

più chiedere il concorso. Le Facoltà potevano chiederlo entro il 31 dicembre; oggi non lo possono più chiedere. Quindi bisogna riaprire, per i posti che saranno assegnati con questa legge, i termini per la richiesta del concorso.

F O R T U N A T I . Il mio emendamento è comprensivo anche di questo.

G I A R D I N A , *relatore*. Ricordo che ho presentato, come emendamento aggiuntivo di un ultimo comma, la seguente norma: « I termini per la presentazione della richiesta di apertura dei concorsi alle cattedre da istituirsi per l'anno accademico 1966-67 e per i relativi bandi sono prorogati al 15 aprile e al 15 maggio 1967 ».

F O R T U N A T I . Senatore Giardina, stabilire fin d'ora date precise, secondo me, è aleatorio. Sembra preferibile un termine più elastico, come quello proposto da me: « Entro 30 giorni dalla data di assegnazione del posto le Facoltà possono prendere le determinazioni necessarie, eccetera ». Questo è un termine preciso, in quanto l'assegnazione è fatta con decreto e il decreto ha una data; ma anche elastico, poichè non impone di vedere se, nel frattempo, la data del 15 aprile non è più sufficiente.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. La cosa sembra ragionevole, però non si può andare oltre una certa data per bandire i concorsi.

F O R T U N A T I . Per questo ho messo il termine perentorio di 30 giorni. In questo modo le Facoltà non possono dire che ignoravano.

C'è poi, il problema della validità delle terne.

G I A R D I N A , *relatore*. Circa la validità delle terne, non ci sono preoccupazioni: basta il semplice atto della chiamata della Facoltà anteriormente al 1° novembre.

F O R T U N A T I . Mi rendo conto che non possiamo subordinare una norma di

carattere generale ad una questione relativa al trattamento economico. Diciamo però le cose con franchezza: soltanto per un ritardo nell'*iter* legislativo, alcuni vincitori di concorso avrebbero praticamente sei, sette mesi in meno di retribuzione. Ora, per taluni, questo può non dar luogo ad alcun inconveniente; ma possono esserci invece dei giovani, già assistenti di ruolo, vincitori di un concorso, i quali si troverebbero in una situazione imbarazzante. D'altra parte, non vi sarebbe nessun problema particolare di copertura. Se le mie informazioni non sono inesatte, credo che ci siano due, tre casi di questo genere.

M O N A L D I . Due casi certi.

F O R T U N A T I . In questa situazione, perchè non accettare la mia proposta di anticipare il termine soltanto per questi casi che, secondo me, sono giuridicamente legittimi, trattandosi di vincitori di concorso? D'altra parte, deve essere la Facoltà ad adottare entro 30 giorni le determinazioni. Costoro non andranno a posto automaticamente; solo, si mettono le Facoltà in condizione di chiamarli.

C A S S A N O . Ma a questo tende anche un mio emendamento all'articolo 2.

M O N A L D I . Io vorrei ribadire il concetto espresso dal senatore Fortunati e anche dal senatore Cassano il quale, con il suo emendamento, aggiunge qualcosa all'emendamento proposto dal relatore.

Il senatore Cassano sui termini aggiunge: « lo stesso termine vale anche nel caso in cui la cattedra venga assegnata per chiamata o trasferimento ».

Ora, innanzitutto mi sembra, secondo quanto dice il senatore Fortunati, che sia molto meglio stabilire una data a partire dall'assegnazione della cattedra. Anche se noi diremo: 15 aprile, 15 maggio, siccome non sappiamo quando la legge entrerà in vigore, potremo non aver risolto il problema dei termini.

Poi per quanto riguarda il valore della chiamata, il relatore dice: la chiamata può avvenire anche se la cattedra...

G I A R D I N A , relatore . . . anche se la validità del biennio scade prima del 1° novembre. . .

M O N A L D I purchè, però, ci sia una cattedra disponibile. Ove non ci sia, il decorso del biennio toglie validità alla terna.

In effetti esistono almeno due casi certi (i quali mi sono stati fatti presenti) di vincitori di concorso che potrebbero avere il posto ove venisse accettato il concetto del senatore Cassano e del senatore Fortunati. Non comprendo, però, per quanto riguarda l'emendamento proposto dal senatore Cassano, perchè il termine debba essere considerato valido anche nel caso del trasferimento.

C A S S A N O . Perchè potrebbe essere favorito qualcuno attraverso il trasferimento. Ci sono cattedre alle quali si provvede per trasferimento. Se i termini non riguardano anche il trasferimento, non è resa possibile la chiamata in altra cattedra.

Per il trasferimento, bisogna che la deliberazione sia pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, quindi si deve attendere un mese e così l'anno accademico finisce e il trasferimento non ha più nessun significato ai fini didattici. La proposta è quella di dare vigore, cioè di considerare valido il termine di 30 giorni dal decreto di concorso, e di rendere valido questo termine anche ai fini delle chiamate.

G U I , Ministro della pubblica istruzione . Sulle due questioni, quella della riapertura dei termini per le domande di concorso e quella dei relativi bandi di concorso, vi sono due soluzioni: troviamo la prima negli emendamenti dei senatori Giardina e Cassano, che concordano sul fatto di portare al 15 aprile e al 15 maggio i termini rispettivi.

Ricordo che questi termini del 15 aprile e del 15 maggio sono già stati usati in una legge del 1962 per una concessione straordinaria di cattedre. Anche in quella occasione il Parlamento spostò i termini al 15 aprile e al 15 maggio. Questi termini sono gli ultimi possibili, se si vuole poi indire l'elezione e credo che prendendo un tempo così « largo » soddisfiamo ogni esigenza. Oltre quel tempo non si può andare.

L'elasticità del termine proposta invece nell'emendamento Fortunati ha la sua ragionevolezza, ma già molto elastico è andare al 15 aprile e al 15 maggio. Questi termini non possono essere superati; ammettere di andare oltre, significherebbe spostare tutto e creare scompiglio. Questi termini invece costituiscono una spinta per il Parlamento e per le Facoltà a fare presto.

Per quanto riguarda l'altra questione che viene sollevata nell'emendamento Fortunati, dell'utilizzazione dei posti assegnati nell'anno accademico 1966-1967, ricordo che l'emendamento dispone testualmente: « Entro trenta giorni dall'assegnazione dei posti di professore universitario di ruolo per l'anno accademico 1966-67, le competenti autorità accademiche potranno adottare le determinazioni per l'assegnazione dei posti alle singole discipline e per le modalità della relativa copertura a decorrere dal 1° novembre 1967. Tale termine può essere anticipato nei casi in cui si intendano utilizzare i risultati dei concorsi universitari, per i quali la validità della terna cessi anteriormente al 1° novembre 1967 ». Il senatore Cassano estende l'ipotesi anche alla « chiamata o al trasferimento ».

Su questo punto faccio osservare che se è vero che esiste una esigenza dei docenti è anche vero che accanto a questa esigenza ve ne è un'altra non meno importante: quella degli studenti e dell'incaricato. È lecito ammettere che questi posti possano essere utilizzati in aprile per chiamata o per trasferimento, mandando via l'incaricato e cambiando così lo svolgimento del corso? Non è evidente il danno per gli studenti?

G I A R D I N A , *relatore*. Il testo governativo precisa inoltre: « agli altri fini giuridici ed economici i detti posti saranno utilizzabili a partire dal 1° novembre 1967 ». Perchè una terna sia utilizzata validamente, il posto deve essere disponibile nel momento in cui la facoltà opera la chiamata. Se il posto non è giuridicamente disponibile la chiamata è nulla.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. La disposizione significa che i titoli giuridici

ed economici del chiamato e del trasferito si formano solo dal 1° novembre 1967.

D O N A T I . A mio avviso bisognerebbe trasferire i fini giuridici al '66 e i fini economici al novembre 1967.

F O R T U N A T I . Onorevole Ministro, sulla questione dei termini non insisto. Insisto invece sulla seconda parte dell'emendamento, relativo all'utilizzazione delle terne.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Non insistiamo neanche noi, sull'emendamento sostitutivo dell'ottavo comma.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, metto ai voti la prima parte del comma, sino alle parole: « relativa copertura ».

(È approvata).

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Sulla seconda parte, e quindi sull'intero comma, mi riserverei un maggiore approfondimento.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni sono rinviate le votazioni su tale parte, sugli emendamenti relativi, nonchè sul comma ottavo nel suo insieme.

Metto ai voti infine l'emendamento del senatore Giardina accettato dal Governo, tendente ad aggiungere il seguente comma:

« I termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre da istituirsi per l'anno accademico 1966-1967 e per i relativi bandi sono rispettivamente prorogati al 15 aprile ed al 15 maggio 1967 ».

(È approvato).

C A S S A N O . Non insisto sul comma aggiuntivo all'emendamento testè votato.

P R E S I D E N T E . La votazione dell'articolo 1 nel suo insieme, in attesa delle deliberazioni sui commi rimasti in sospeso, è rinviata.

Art. 2.

I posti di professore universitario di ruolo di cui al comma quarto dell'articolo 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e al comma secondo dell'articolo 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, non assegnati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono utilizzati per provvedere alle esigenze di Università e di Istituti universitari istituiti in regioni che ne sono prive, della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Trieste, nonchè per provvedere alle necessità derivanti dalla statizzazione di Università libere o di Istituti pareggiati.

Il Ministro della pubblica istruzione effettua con proprio decreto la ripartizione numerica dei posti di ruolo, di cui al precedente comma, tra i diversi corsi di laurea o di diploma.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Fortunati, Romano e Piovano un emendamento tendente a sostituire nell'ultimo comma, alle parole « o di diploma », le altre « e di diploma ».

G I A R D I N A, *relatore*. L'emendamento mi sembra superfluo.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. Non pone alcun problema, perchè raggiunge il medesimo risultato.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Fortunati ed altri.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

A modifica di quanto disposto dalla legge 29 gennaio 1951, n. 22, a decorrere dal-

l'anno accademico 1968-69, le nomine e i trasferimenti dei professori universitari di ruolo hanno decorrenza dal 1° novembre. Qualunque provvedimento in merito ai suddetti adempimenti adottato dopo tale data decorre dal 1° novembre dell'anno successivo.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Giardina un emendamento, tendente ad aggiungere, dopo le parole « hanno decorrenza dal 1° novembre », le seguenti: « A decorrere dallo stesso anno accademico, ai fini della partecipazione ai concorsi a cattedre universitarie i candidati hanno facoltà di esibire soltanto i lavori stampati o pubblicati entro il 31 dicembre dell'anno solare che precede quello in cui sono banditi i concorsi stessi, intendendosi per lavori pubblicati quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto gli obblighi prescritti dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 ».

G I A R D I N A, *relatore*. Sarei disposto a ritirare questo emendamento se l'onorevole Ministro confermasse che è allo studio un disegno di legge con il quale dovranno essere rivisti tutti i termini in questione.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. L'ho già detto in sede di discussione alla Camera dei deputati quando si è voluto introdurre il termine del 1° novembre, facendo presente che non potevo accettarlo perchè bisognava rivedere i termini degli adempimenti precedenti.

G I A R D I N A, *relatore*. A seguito di questa assicurazione, ritiro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E. A questo articolo è stato presentato dai senatori Trimarchi e Lea Alcidi Rezza un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Le date per la richiesta dei concorsi, per la pubblicazione dei relativi bandi e per la presentazione dei titoli sono rispettivamente fissate al 15 novembre, 31 dicembre e 31 marzo di ogni anno ».

A L C I D I R E Z Z A L E A . Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 3 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Dopo l'articolo 3 il senatore Giardina propone di inserire un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« Oltre le domande, corredate dai documenti richiesti e dalle pubblicazioni — una copia per ciascuna — da presentare al Ministero, i candidati ai concorsi a cattedre universitarie sono tenuti a far pervenire a ciascun componente la Commissione una serie delle pubblicazioni con il relativo elenco ed una copia del *curriculum* ».

G I A R D I N A , *relatore*. La materia di questo emendamento potrebbe essere affrontata in un futuro disegno di legge d'iniziativa governativa. Quindi non insisto. Mi permetto soltanto di segnalare l'urgenza di un provvedimento, perchè l'anno scorso sono arrivate al Ministero ben 42 tonnellate di pubblicazioni; non c'è dubbio che il problema si aggraverà, con l'aumento dei posti di ruolo.

P R E S I D E N T E . La Commissione prende atto che il senatore Giardina non insiste sul suo emendamento.

Art. 4.

Il professore incaricato che abbia impartito per almeno nove anni un insegnamento ufficiale e risulti compreso in una terna, valida ai sensi della legislazione vigente, dei vincitori di un concorso a cattedra universitaria della stessa disciplina di cui abbia svolto il corso per incarico, può essere proposto dalla Facoltà interessata per la nomina in ruolo anche in soprannumero per la materia oggetto del concorso o per materia che sia parte di quella, purchè l'insegnamento non risulti già impartito da più titolari di ruolo a seguito di raddoppia-

mento di cattedra con studenti iscritti in numero non superiore a 250 per ciascun corso.

La nomina in soprannumero può essere disposta solo se non vi siano nella Facoltà che effettua la chiamata cattedre di ruolo disponibili. Non si considerano disponibili a tali effetti le cattedre di ruolo per le quali sia in corso la procedura del concorso o del trasferimento.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano fino a tutto l'anno accademico 1970-71.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Piovano, Fortunati ed altri, un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Il professore incaricato che abbia impartito per almeno nove anni un insegnamento ufficiale e che risulti compreso in una terna, valida ai sensi della legislazione vigente, dei vincitori di un concorso di cattedra universitaria della stessa disciplina di cui abbia svolto il corso per incarico, o di disciplina che comprenda la stessa, può essere proposto dalla Facoltà interessata per la nomina in ruolo, anche in soprannumero, per le materie oggetto del concorso o per le materie insegnate per incarico, purchè l'insegnamento non risulti già impartito da più titolari di ruolo a seguito di raddoppiamento di cattedra, con studenti iscritti in numero non superiore a 250 per ciascun corso ».

F O R T U N A T I . Avevo già illustrato, in sede di esposizione generale degli emendamenti, la materia di questo emendamento.

Si sono dati casi di vincitori di concorso per una disciplina di carattere generale i quali avevano insegnato fino allora per incarico solo in un settore di tale disciplina; vincendo il concorso non hanno più potuto continuare in quel settore in quanto il concorso riguardava un settore più vasto.

L'emendamento tende quindi ad introdurre, nell'ipotesi prevista, la norma valida oggi per i concorsi normali secondo cui, dopo aver superato il concorso per una materia, il vincitore può essere chiamato ad insegna-

re anche un'altra materia che non sia parte della prima, purchè l'abbia insegnata come incaricato per almeno tre anni. Noi dobbiamo seguire gli stessi concetti e prevedere le stesse ipotesi delle norma di carattere generale. Se vi sono dei vincitori di un concorso per una materia, il Consiglio superiore stabilirà se l'altra materia è o meno parte della prima. Se il Consiglio deciderà in senso negativo, allora ci si uniformerà a tale decisione.

A R N A U D I . Vorrei ribadire le considerazioni del collega Fortunati; ho l'impressione infatti che nel formulare l'articolo ci sia stata un'omissione materiale. Le norme attuali per le chiamate sono quelle dianzi ricordate dal collega Fortunati, la cui tesi è più che giusta ed è da me appoggiata pienamente.

S T I R A T I . In conformità con lo spirito che anima il disegno di legge, nonché in conformità con quanto stabilito dalla legge ospedaliera in merito ai direttori incaricati, idonei in precedenti concorsi, anche in questi casi bisognerebbe considerare gli idonei. Propongo pertanto di aggiungere, dopo le parole: « a cattedra universitaria », le altre: « o che sia stato dichiarato maturo, all'unanimità, in un concorso a cattedra universitaria ». Gradirei sentire in merito l'opinione del Governo.

M O N A L D I . Da parte mia desidero solo richiamare l'attenzione dei colleghi sulla validità della terna, come dice il primo comma: « ai sensi della legislazione vigente ». Esistono infatti degli incaricati e vincitori di un concorso per la materia insegnata per incarico, che però non hanno potuto avere la cattedra per mancanza di disponibilità di posti. Ora mi domando se aver vinto un concorso ed essere rimasti incaricati per quella materia non ponga gli interessati nella condizione di poter essere veramente beneficiari di quanto previsto dall'articolo.

Non presento un emendamento in merito perchè desidererei conoscere prima l'opinione dell'onorevole Ministro al riguardo, oltre

a quella del relatore e, eventualmente, dei colleghi.

Vorrei poi aggiungere, per quanto riguarda l'emendamento Stirati, che pur essendo stato anch'io sollecitato in quel senso, debbo esprimermi in senso contrario, anche per ragioni pratiche. Indipendentemente dal fatto che l'unanimità può essere data in un modo o in un altro, se si parla di maturità all'unanimità si dice qualcosa che deve farci pensare, poichè si tratterebbe di un requisito molto importante.

Esistono delle Commissioni che danno la maturità ed esistono anche Commissioni che non danno la maturità; ed allora non possiamo più avere un punto di riferimento omogeneo, a parte ogni altra considerazione. Ecco quindi l'ostacolo di ordine pratico all'emendamento.

C A S S A N O . Vorrei esprimere il mio pensiero circa questa preoccupazione di sanare delle situazioni particolari. Il concorso universitario dovrebbe avere un fine preciso (comprendo che poi, nella pratica, tale obiettivo divenga difficilmente perseguibile): quello di scegliere il migliore, colui che sia cioè in grado di occupare degnamente quella cattedra, a prescindere da qualsiasi antecedente di carriera, più o meno remoto. Questa è un'esigenza precisa, che si ricollega poi a quello che è il cammino delle nostre scienze sperimentali. Se si considera infatti quanto profondamente si innovi in questo campo da un giorno all'altro, ci si può rendere conto di come possano cambiare le opinioni nei confronti della dignità e del merito dei singoli aspiranti. L'aver vinto un concorso anche solo tre anni prima in realtà non significa nulla, di fronte alle esigenze del presente.

Vorrei quindi richiamare l'attenzione dei colleghi su questa differenza tra il concorso universitario e quello per qualsiasi altra carriera. Se noi invece dimentichiamo il suddetto principio e ci mettiamo a sanare delle situazioni personali che, seppure rispettabilissime, sono estranee alla vera valutazione intrinseca del merito, rischiamo di infirmare decisamente, se non anche di com-

promettere i fini cui tende il concorso universitario.

Io ritengo pertanto che l'incaricato, in quanto tale, non sia nella posizione di poter affrontare il concorso nelle migliori condizioni possibili.

A R N A U D I . L'osservazione che ella fa non mi sembra appropriata. Si tratta di un criterio generale riguardante anche gli articoli successivi.

C A S S A N O . Quanto poi alla maturità, la cosa sarebbe di una gravità non commensurabile, perchè tutti sappiamo come si danno le maturità e tutti sappiamo che un « maturo » può ad un certo momento « addormentarsi » e non essere più all'altezza della situazione. Il richiamo alle maturità ospedaliere, poi, colma addirittura la misura!

Inoltre, quanto all'emendamento Fortunati, il criterio del meno che sta nel più è giustissimo, ma quando si tratta di scienze applicative le cose cambiano di aspetto e anche il Consiglio superiore potrà dire sì o no a seconda delle convenienze. Questo criterio, quindi, è estremamente pericoloso perchè, ad esempio, una particolare branca della medicina generale, che è pertanto una parte di essa, può diventare autonoma per esigenze di tecnica, di cultura specifica, e quindi entrare difficilmente nel tutto.

A R N A U D I . Il Consiglio superiore darà il suo parere negativo.

C A S S A N O . Purtroppo non lo dà. Io cercherei di adottare misure restrittive.

F O R T U N A T I . Qual'è la portata dell'articolo 4? Mi sembra che i colleghi non l'abbiano valutata. L'unica innovazione contenuta nell'articolo 4 rispetto alla situazione vigente, consiste nel fatto che considera dei vincitori di concorso chiamati, di cui ammette la chiamata in posti in soprannumero. Se non chiariamo queste cose, poniamo delle censure ad una norma di cui ignoriamo la portata. Qui non si innova niente: i concorsi sono stati fatti, i vincitori dei concorsi ci sono, le terne sono valide, per cui io

dico che il vincitore chiamato in soprannumero ha pieno diritto all'applicazione delle norme vigenti.

Le norme vigenti stabiliscono che un vincitore di concorso può essere chiamato o per la disciplina che ha formato oggetto di concorso o per una materia che ne faccia parte. Questa norma — ripeto — è già contenuta nel testo unico, quindi non si tratta di una innovazione, ma di una norma in atto. Non si riesce a capire come questa norma debba valere per i vincitori in genere, di ogni concorso, e non nel caso specifico, in cui si tratta solo di assegnare dei posti in soprannumero. La questione, quindi, non è di merito, perchè se la facciamo di merito dobbiamo modificare il testo unico e dire che ogni vincitore di concorso può essere chiamato solo per la materia che ha vinto.

C A S S A N O . Formalmente è così, ma lei sa che nel caso particolare questa norma assume delle proporzioni e avrà una estensione di applicazione molto più ampia.

F O R T U N A T I . Non è esatto. Qui si tratta di terne valide, quindi di vincitori che al massimo hanno vinto il concorso entro il 1° novembre 1965.

Seconda questione. Non possiamo ignorare che siamo figli di un ordinamento giuridico che dall'unità d'Italia in poi è cambiato; perchè altrimenti posso dire che prima del fascismo tutti i concorsi universitari erano decisi dalle Facoltà e non credo che in quel momento l'Università italiana sia andata a rotoli; al contrario, fu un periodo di grande fioritura degli studi. Allora tutte le decisioni erano prese dalle Facoltà: per andare da una Università all'altra si doveva fare sempre un concorso, e non esistevano nè la chiamata, nè il trasferimento. Eppure la vita dell'Università italiana prima del fascismo non era una vita disprezzabile.

In verità, è successivamente che le Facoltà si sono deteriorate. Ma voi oggi vi preoccupate delle Facoltà, pur se si tratta di vincitori di concorso, dichiarati tali da professori di chiara fama, da professori universitari. In realtà l'emendamento prevede che queste norme valgano come per il con-

corso ordinario. Quindi una delle due: o abbiamo fiducia nei concorsi; e allora diciamo e modifichiamo l'articolo 4; oppure, se vogliamo, diciamo che i concorsi non sono più nazionali: ma allora dobbiamo modificare le norme vigenti. Sono d'accordo che la situazione vigente potrà e dovrà essere modificata, ma, a mio avviso, il problema di fondo è questo: non possiamo introdurre in questa sede una riforma della norma vigente.

A L C I D I R E Z Z A L E A. Poichè immagino che il Ministro vorrà rispondere su tutte le questioni che sono state sollevate, desidero chiedergli una chiarificazione su questo termine: « risulti compreso in una terna ». « Risultati compreso » quando? Al momento dell'entrata in vigore di questa legge, o successivamente?

G U I, Ministro della pubblica istruzione. Qui è detto esattamente: « risulti compreso in una terna valida ». Le terne sono valide solo per due anni. Poi è detto: « Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano fino a tutto l'anno accademico 1970-71 ».

G I A R D I N A, relatore. Ritengo che si possa accettare l'emendamento Fortunati al primo comma dell'articolo 4, perchè chiarisce il testo governativo. Soltanto non può essere accolto integralmente in sostituzione dell'articolo 4 del testo pervenuto dalla Camera dei deputati, in quanto nella sua applicazione può dare luogo a qualche equivoco, particolarmente là dove dice: « anche in soprannumero, per le materie oggetto del concorso o per le materie insegnate per incarico ».

G U I, Ministro della pubblica istruzione. Qui sostanzialmente si aumenta il numero di cattedre previsto nell'articolo 1. Teniamo presente che sono altre cattedre che sono concesse, sia pure in soprannumero.

Vengono concesse, però, per candidati già ternati; e le terne sono valide solo per due anni dal momento della pubblicazione. Questa disposizione, che è eccezionale perchè

vale soltanto fino al '70-71, non innova nulla circa la disciplina dei concorsi. Soltanto, dà alla Facoltà la possibilità di chiedere un posto, quando abbia un ternato che si trovi nelle condizioni che abbiamo descritte e delle quali parleremo.

Non sono favorevole all'emendamento proposto dal senatore Stirati, che mira ad estendere questa possibilità anche ai « maturi », per le ragioni che sono state dette, e cioè che alcune commissioni danno la maturità e altre no e anche perchè se introducissimo una norma di questo genere per i concorsi fino al 1970-71 avremmo un'inflazione di « maturi », i quali ci porterebbero via chissà quante cattedre. Credo, quindi, che non si possa accettare l'allargamento proposto.

Per quanto riguarda la retroattività, mi pare che abbia ragione il senatore Cassano. Finchè parliamo di terne valide, e siamo nei termini della legge, ci garantiamo dell'attualità della preparazione del candidato; ma se andiamo a riesumare i vincitori di terne scadute, credo che ci mettiamo su una strada un po' pericolosa.

Circa, poi, l'emendamento proposto dal senatore Fortunati, bisogna distinguere. Una prima parte dell'emendamento tende ad aggiungere dopo le parole: « dei vincitori di un concorso a cattedra universitaria della stessa disciplina di cui abbia svolto il corso per incarico » le altre: « o di disciplina che comprenda la stessa ». Questa parte può essere accettata. La seconda, invece, tende ad aggiungere dopo le parole: « per la materia oggetto del concorso » le altre: « o per le materie insegnate per incarico ».

F O R T U N A T I. Io dico questo: se ho vinto un concorso per la materia A che comprende anche la materia B, la Facoltà può nominarmi sia per la materia A che per la materia B.

G U I, Ministro della pubblica istruzione. Ma questo è già previsto nel testo dell'articolo, là dove è detto: « ... per la materia oggetto del concorso o per materia che sia parte di quella ».

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)92^a SEDUTA (27 gennaio 1967)

F O R T U N A T I . È giusto. Io volevo dire la stessa cosa. Non insisto pertanto su tale parte dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Come i colleghi hanno sentito, il Governo accoglie l'emendamento presentato dal senatore Fortunati nella parte che tende al aggiungere, dopo le parole del primo comma: « della stessa disciplina di cui abbia svolto il corso per incarico » le altre: « o di disciplina che comprenda la stessa ».

Il Governo non accoglie invece l'emendamento proposto dal senatore Stirati.

Chiedo pertanto al senatore Stirati se insiste nella sua proposta.

S T I R A T I . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la

parte dell'emendamento presentato dal senatore Fortunati che tende ad aggiungere, al primo comma dell'articolo 4, dopo le parole: « della stessa disciplina di cui abbia svolto il corso per incarico » le altre « o di disciplina che comprenda la stessa ».

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 4 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari